



COMUNE DI SESTU

SETTORE : Edilizia Pubblica, Infrastrutture,
Strade, Ambiente e Servizi
Tecnologici

Responsabile: Carboni Alida

DETERMINAZIONE N. 979

in data 13/07/2017

OGGETTO:

D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Nomina del medico competente per gli adempimenti di "sorveglianza sanitaria" di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n° 81/2008, per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - SMART CIG: Z771EFA22E - Affidamento e relativo impegno di spesa.

COPIA

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il D. Lgs. n° 81 del 9 Aprile 2008 (Testo Unico sulla sicurezza), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge n. 123/2007, pubblicato sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale del 30 Aprile 2008 n° 101 ed entrato in vigore in data 15 Maggio 2008;

Constatato che il nuovo Testo Unico, introducendo numerose novità nella normativa del settore, prevede altresì particolari e complesse disposizioni nel capo III, Sezione III, dedicata al Servizio di Prevenzione e Protezione;

Preso atto che all'articolo 15 del medesimo decreto legislativo sono definite le "Misure generali di tutela" della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, come modificato dall'articolo 13 del decreto legislativo n.106/2009, il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono, fra i diversi adempimenti di competenza, nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria, dovendosi ricomprendere in questa, come previsto dall'articolo 41, comma 2, del citato decreto legislativo:

- a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
- b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l'anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
- c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
- d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;
- e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e-bis) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
- e-ter) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

Preso atto che l'incarico per l'espletamento dei compiti di medico competente, affidato con la determinazione n° 2600 del 31 dicembre 2014 all'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Selargius in Via Piero della Francesca 1, nella persona del Dott. Aldo Monni medico dirigente presso la suddetta ASL 8 di Cagliari, è scaduto al 31 Dicembre 2016;

Fatto presente che, con nota prot. n. 7882 di protocollo del 31 marzo 2017, è stata fatta richiesta alla Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari di disponibilità ad effettuare il servizio di "sorveglianza sanitaria" di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n° 81/2008, per gli anni 2017 – 2018 – 2019, agli stessi patti e condizioni di cui alla precedente convenzione relativa agli anni 2015 – 2016;

Preso atto che la suddetta ASL n. 8, tramite posta elettronica, ha trasmesso a questo Comune lo schema di convenzione per l'espletamento del servizio di cui in oggetto, dal quale all'articolo 7 si evince che le condizioni della prestazione sono le stesse di cui alla precedente convenzione relativa agli anni 2015 e 2016 scaduta il 31 dicembre 2016;

Preso atto che, sulla scorta di quanto indicato all'articolo 7 dello schema di convenzione richiamato, la prestazione di medico competente comporta i seguenti costi:

- a) visita e gestione della cartella clinica, per ciascun dipendente (prestazione obbligatoria ex articolo 41 del D. Lgs n°81/2008):
 - € 50,00 + IRAP nella misura di legge da calcolarsi sulla quota spettante al medico competente (95% dell'importo dovuto), esente IVA ai sensi dell'art. 1 del D. M. 17 Maggio 2002, quale prestazione effettuata in regime di attività libera professionale intra-moenia;
- b) sopralluoghi negli ambienti di lavoro: € 80,00;
- c) partecipazione a riunioni: € 80,00;
- d) consulenza medico competente, con rilascio di relazione: € 80,00;
- e) programmazione attività didattica e predisposizione del relativo materiale: € 80,00;
- f) formazione: € 80,00.

Tenuto conto che la nomina del medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria costituisce un obbligo previsto da disposizione di legge atta a perseguire un interesse di rilevanza costituzionale;

Considerato che su CONSIP è attivo il servizio di "Gestione Integrata della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro" (Lotto n. 3), aggiudicato alla Società costituita da "RTI COM Metodi – Gruppo IGEAM – Deloitte Consulting";

Considerato che questo Settore con nota prot. n. 21548 del 11/11/2016 ha inoltrato alla Ditta sopra citata la richiesta preliminare di fornitura (RPF);

Preso atto che la Società sopra richiamata, a seguito della richiesta di questo Settore, ha predisposto il piano dettagliato delle attività in data 23 novembre 2016 (acquisito al protocollo dell'Ente in data 24 novembre 2016 al n. 22541), nel quale viene indicato un costo di € 6.480,00 per n. 162 visite mediche da espletarsi nel triennio sopra specificato al quale va sommata la quota di €. 4.682,25, sempre riferita al triennio 2017 – 2019, per la gestione del PSS (*assunzione incarico medico competente, definizione e gestione dei protocolli sanitari*), per un costo complessivo di € 11.162,25 per il triennio di cui sopra;

Considerato che la prestazione proposta dall'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, come si evince dallo schema di convenzione trasmesso, non considera il costo aggiuntivo per la nomina del medico competente, come invece risulta dal piano dettagliato delle attività proposto dalla Società RTI COM Metodi – Gruppo IGEAM – Deloitte Consulting, ma prevede un costo onnicomprensivo per ciascuna visita medica nell'importo indicato all'articolo 7 – lettera "a" della convenzione, indicato in premessa;

Alla luce di quanto sopra illustrato si rileva che, a parità di visite mediche, la spesa per l'Ente, per il triennio 2017 - 2019, ammonta a €. 11.162,25 in base alla proposta della Società RTI COM Metodi – Gruppo IGEAM – Deloitte Consulting ed a €. 8.754,48 in base alla proposta della ASL n. 8 di Cagliari;

Considerato pertanto che, a parità di numero di visite mediche, risulta più conveniente per l'Ente l'affidamento all'Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari in quanto consente di poter incrementare il numero delle visite mediche di ulteriori 44 visite fino a raggiungere il numero di 206 nel triennio per un costo complessivo di € 11.131,73 inferiore al costo

complessivo proposto nel sopracitato piano dettagliato delle attività dalla Società RTI COM Metodi – Gruppo IGEAM – Deloitte Consulting per un numero di visite pari a 162, da attuarsi secondo le seguenti scadenze:

- n. 89 visite mediche nel 2017 per un costo di € 4.809,34;
- n. 25 visite mediche nel 2018 per un costo di € 1.350,94;
- n. 92 visite mediche nel 2019 per un costo di € 4.971,45;

Preso atto che:

- l'art. 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 prevede, in caso di affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la possibilità di procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- l'art. 37, comma 1 (periodo primo) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di ricorso agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza;

Considerato che, in merito all'espletamento del servizio richiamato in oggetto, l'ASL8 di Cagliari, in quanto struttura sanitaria che opera nel territorio comprendente anche il Comune di Sestu, già da diversi anni fornisce all'Ente il servizio di "sorveglianza sanitaria" per gli adempimenti di cui all'articolo 41 del D. Lgs n° 81/2008, nella persona del Dott. Aldo Monni che ha prestato la sua collaborazione con puntualità e diligenza, avendo in particolare da ultimo predisposto le cartelle cliniche informatizzate di tutto il personale dipendente, creando una banca dati sullo stato di salute dei dipendenti comunali stessi;

Appurato che, in virtù della convenzione con la A.S.L.8 di Cagliari, i pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dal Medico Competente saranno effettuati con rate trimestrali posticipate, in seguito all'emissione da parte della A.S.L.8 medesima delle relative fatture, in ordine alla predisposizione delle quali dovrà essere consegnato al Servizio Bilancio della A.S.L. n. 8 un prospetto indicante i giorni e gli orari in cui è stata svolta l'attività in convenzione;

Preso atto che l'impegno di spesa per la corresponsione delle competenze spettanti al medico competente va adottato in favore della ASL presso la quale il medesimo medico presta servizio, incombando poi in capo a quest'ultima la liquidazione di quanto spettante in luogo delle prestazioni in oggetto rese;

Tenuto conto che l'incarico per la prestazione richiamata in oggetto si ritiene possa essere affidato per un periodo decorrente dalla data di perfezionamento della convenzione della ASL 8 di Cagliari fino alla data del 31 Dicembre 2019;

Preso atto che l'importo dell'affidamento di cui trattasi viene stimato, presuntivamente, in complessivi € 11.131,73 comprensivo di oneri riflessi, per il periodo previsto per la validità della convenzione, ripartiti secondo quanto di seguito indicato:

- per la quota di € 4.809,34 da imputare all'esercizio 2017, considerato che entro l'anno in corso dovrà essere sottoposto a visita medica e gestione della cartella clinica, tutto il personale del comune costituito da 89 unità;
- per la quota di € 1.350,94 da imputare all'esercizio 2018, considerato che entro detto anno dovrà essere sottoposto a visita medica e gestione della cartella clinica, il personale in servizio, ad esclusione della categoria "impiegati e assimilati", costituito da

25 unità lavorative;

- per la quota di € 4.971,45 da imputare all'esercizio 2019, considerato che entro detto esercizio dovrà essere sottoposto a visita medica e gestione della cartella clinica, tutto il personale del comune, previsto al momento da 92 unità;

Ritenuto pertanto di procedere ad affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. a) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, la prestazione relativa al servizio di "sorveglianza sanitaria" per gli adempimenti di cui all'articolo 41 del D. Lgs n°81/2008, alla A.S.L.8 di Cagliari con sede in Selargius (CA) in Via Piero della Francesca n.1, nella persona del Dott. Aldo Monni sopra citato;

Preso atto che l'impegno di spesa per la corresponsione delle competenze spettanti al medico competente va adottato in favore della ASL8 presso la quale il medesimo medico presta servizio, incombendo poi in capo a quest'ultima la liquidazione di quanto spettante in luogo delle prestazioni in oggetto rese;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento predisposti dalle pubbliche amministrazioni devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo dei singoli affidamenti (C.I.G.), così come attribuiti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta delle stazioni appaltanti;

Preso atto che per l'intervento di cui trattasi, è stato attribuito il CIG: Z771EFA22E;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29 marzo 2017 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione dell'esercizio 2017, il bilancio pluriennale per il periodo 2017 - 2019 e la Relazione previsionale e programmatica 2017 – 2019;

Tenuto conto che, per l'intervento in argomento, la relativa copertura finanziaria viene prevista nel bilancio al capitolo 410;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27 maggio 2016 di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa relativa al Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, come confermato dal decreto sindacale n. 7 del 30/06/2017;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147- bis del D. Lgs 18/08/2000, n. 267;

Visti i principi contabili di cui all'allegato n.4/2 del D.Lgs 118/2011;

Per le causali indicate in premessa:

DETERMINA

- 1) di affidare, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, l'incarico di medico competente, per gli anni 2017 – 2018 - 2019, all'Azienda sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Selargius, Via Piero della Francesca 1, nella persona del Dott. Aldo Monni, medico dirigente presso la ASL 8 di Cagliari, in ordine all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui agli articoli 41 e 42 del decreto legislativo n. 81/2008;
- 2) di approvare lo schema di convenzione con il quale, previa sottoscrizione delle parti, verrà regolato l'incarico di cui trattasi;
- 3) di dare atto che, sulla base delle tariffe definite in convenzione, specificatamente per

quanto concerne la visita medica per ciascun dipendente, la spesa per il periodo previsto per la validità della convenzione è ripartita secondo quanto di seguito indicato:

- per la quota di € 4.809,34 sull'esercizio 2017, considerato che entro l'anno in corso dovrà essere sottoposto a visita medica e gestione della cartella clinica tutto il personale del comune costituito da 89 unità;
- per la quota di € 1.350,94 sull'esercizio 2018, considerato che entro detto anno dovrà essere sottoposto a visita medica e gestione della cartella clinica, il personale in servizio costituito da 25 unità lavorative, ad esclusione della categoria "impiegati e assimilati";
- per la quota di € 4.971,45 sull'esercizio 2019, considerato che entro detto esercizio dovrà essere sottoposto a visita medica e gestione della cartella clinica tutto il personale del comune, stimato al momento in 92 unità;

per un importo complessivo € 11.131,73 comprensivo di oneri riflessi;

- 4) di impegnare a favore della Azienda Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari, con sede in Selargius, Via Piero della Francesca 1, C.F. 02261430926, la quota complessiva di € 11.131,73 comprensiva degli oneri riflessi e esente I.V.A.;
- 5) di dare atto che la suddetta spesa di € 11.131,73 trova copertura finanziaria come segue:
 - a) per la quota di € 4.809,34
 - Titolo 1 – Missione 01 – programma 11 – Macroaggregato 3 a valere sul capitolo 410 del bilancio di previsione per l'anno 2017, avente per oggetto "Spese per servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza del lavoro" (Bilancio 2017);
 - b) per la quota di € 1.350,94
 - Titolo 1 – Missione 01 – programma 11 – Macroaggregato 3 a valere sul capitolo 410 del bilancio di previsione per l'anno 2018, avente per oggetto "Spese per servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza del lavoro" (Bilancio 2018);
 - c) per la quota di € 4.971,45
 - Titolo 1 – Missione 01 – programma 11 – Macroaggregato 3 a valere sul capitolo 410 del bilancio di previsione per l'anno 2019, , avente per oggetto "Spese per servizio di sorveglianza sanitaria per la sicurezza del lavoro" (Bilancio 2019);
 - Di imputare la spesa in base alla esigibilità dell'obbligazione, con scadenza negli esercizi di cui sopra;
- 4) di dare atto che si procederà alla liquidazione delle somme dovute per l'espletata attività di sorveglianza sanitaria in favore della ASL8, in seguito all'emissione delle relative fatture, la quale provvederà ad erogare quanto spettante al medico competente;
- 5) di trasmettere, all'Ufficio Personale ed al nominato medico competente, copia della presente non appena sarà divenuta efficace a termini di legge;
- 6) di fare assumere alla presente determinazione il valore di contratto stabilendo le seguenti clausole essenziali:
 - luogo di svolgimento: Comune di Sestu;
 - decorrenza del servizio: immediata dalla data di esecutività dell'atto;
 - corrispettivo: € 11.131,73 compresi oneri riflessi e contributivi di legge se ed in quanto dovuti, secondo la ripartizione di cui al precedente punto "3";

- termini di pagamento: 30 gg dalla data di presentazione della fattura;
 - altre clausole ritenute essenziali: nessuna;
 - tracciabilità dei flussi finanziari: la società affidataria del servizio, come sopra rappresentata:
 - a) assume gli obblighi di “tracciabilità” dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) si impegna a comunicare il conto corrente bancario o postale dedicato (anche in via non esclusiva) ai sensi dell’articolo 3 - comma 1 - della citata Legge n. 136/2010 e e successive modificazioni e integrazioni, ove il Comune provvederà ad eseguire i pagamenti inerenti il contratto in oggetto, nonché i nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo conto;
 - prende atto che:
 - a) il mancato utilizzo per due volte del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nonché le transazioni effettuate senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, costituisce causa di risoluzione del contratto;
 - b) nel caso di “cessione dei crediti”, i cessionari sono tenuto ad indicare il CIG nei pagamenti all’appaltatore o contraente o subappaltatori o sub contraenti e gli stessi potranno avvenire soltanto attraverso bonifico bancario o postale sul “conto corrente dedicato”;
 - c) si applicano altresì le sanzioni previste all’art. 6 della citata Legge n. 136/2010 e e successive modificazioni e integrazioni;
- 5) di disporre che la presente determinazione, comportando l’assunzione di impegno di spesa, venga trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per l’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell’articolo 183, comma 7, del D. Lgs n. 267/2000.

La Responsabile del Settore

(Ing. Alida Carboni)



COMUNE DI SESTU
Provincia di Cagliari

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 979 del 13.07.2017

Oggetto: D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Nomina del medico competente per gli adempimenti di "sorveglianza sanitaria" di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n° 81/2008, per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - SMART CIG: Z771EFA22E - Affidamento e relativo impegno di spesa.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2017	410	0	D00979	1	D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Nomina del medico competente per gli adempimenti di "sorveglianza sanitaria" di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n° 81/2008, per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - SMART CIG:	104	4.809,34
U	2018	410	0	D00979	1	D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Nomina del medico competente per gli adempimenti di "sorveglianza sanitaria" di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n° 81/2008, per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - SMART CIG:	104	1.350,94
U	2019	410	0	D00979	1	D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 – sicurezza sui luoghi di lavoro – Nomina del medico competente per gli adempimenti di "sorveglianza sanitaria" di cui agli articoli 41 e 42 del D. Lgs n° 81/2008, per gli anni 2017 – 2018 - 2019 - SMART CIG:	104	4.971,45

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Sestu, 13.07.2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Rita Maria Giovanna Vincis

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2017

L'impiegato incaricato

AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 8 – Cagliari

CONVENZIONE

Convenzione tra l'ATS Sardegna - ASSL Cagliari e il Comune di Sestu, per la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro – D. Lgs. n. 81/08.

- SMART CIG: Z771EFA22E

L'anno 2017 (duemiladiciassette), il giorno ____ (_____)

del mese di -----, in Sassari;

TRA

L'ATS Sardegna - Azienda Tutela Salute - ASSL Cagliari, con sede legale via Monte Grappa n. 82 07100 Sassari - Codice Fiscale 92005870909 - Partita IVA n° 00935650903, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Fulvio Moirano, nato a Quiliano (SV) il 16/12/1952

E

- il Comune di Sestu, con sede a Sestu in Via Scipione n° 1 – CAP 09028 – Codice Fiscale 80004890929 – Partita I.V.A. 01098920927, rappresentato dall'Ing. Alida Carboni nata a Sorgono (NU) il 27 gennaio 1974, Responsabile del Settore Edilizia Pubblica, Infrastrutture, Strade, Ambiente e Servizi Tecnologici, in virtù del Decreto del Sindaco, n° 8/2016 del 27 Maggio 2016, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto dell'Amministrazione Comunale di Sestu, che rappresenta in forza degli articoli 50 e 109 del T. U. approvato con D. Lgs n° 167 del 18 Agosto 2000, nonché del Decreto Sindacale n° 1/2009 sopra citato;

Premesso che,

- con determinazione del Funzionario Responsabile n. ----- del -----, è stato disposto di affidare lo svolgimento delle prestazioni del Medico Competente, per gli anni 2017 – 2018 - 2019, alla ASSL Cagliari, con sede a Selargius (CA) in Via Piero della Francesca n° 1, nella persona del Dott. Aldo Monni nato a Burcei il 16 Gennaio 1959 e residente a Quartu Sant'Elena in Via Scarlati n° 96, in ordine all'espletamento della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 42 del D. Lgs n° 81/2008, e contestualmente è stato assunto l'impegno di spesa per l'espletamento della prestazione richiesta per l'importo complessivo di € 11.131,73 per il triennio 2017 – 2019, di cui € 4.809,34 per l'anno 2017, € 1.350,94 per l'anno 2018 e € 4.971,45 per l'anno 2019.

Tutto ciò premesso le parti contraenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1

La ASSL Cagliari predetta si obbliga, a decorrere dalla data di stipula, sino al 31 Dicembre 2019 attraverso i propri dipendenti, alla fornitura complessiva dei servizi relativi alla sorveglianza sanitaria negli adempimenti del D. Lgs. n° 81/08;

Art. 2

Il contenuto della sorveglianza sanitaria oggetto della presente convenzione, comporta le seguenti prestazioni:

- a) accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica;
- b) accertamenti periodici per controllare lo stato salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.

Art. 3

Il medico competente, si obbliga inoltre a garantire, ai sensi dell'articolo 25 del citato D. Lgs. n. 81/08 le seguenti prestazioni:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di

cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;

- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
- f) lettera soppressa;
- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D. Lgs. 81/08 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35 del D. lgs. 81/08, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.

Art. 4

Trattandosi di rapporto fiduciario e considerata la responsabilità personale del sanitario incaricato della sorveglianza, la ASSL Cagliari ha comunicato i nominativi dei sanitari che possono effettuare le prestazioni, tra i quali il Comune di Sestu ha scelto nel Dott. Aldo Monni quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente".

Art. 5

Il Medico Competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione dei medici specialisti scelti dal datore di lavoro che sopporta gli oneri, alle tariffe di cui al DPR 17 Febbraio 1992 e successive revisioni.

Art. 6

Il Medico Competente, qualora a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 2 della presente convenzione, esprima un giudizio sull'idoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore ne informa per iscritto il datore di lavoro ed il lavoratore.

Art. 7

Per le prestazioni oggetto della presente convenzione gli importi da corrispondere, come da tariffario aziendale, sono così determinati:

- a) visita e gestione della cartella clinica, per ciascun dipendente (prestazione obbligatoria ex articolo 41 del D. Lgs n° 81/2008):
€ 50.00 + IRAP nella misura di legge calcolata sulla quota spettante al medico competente (95% dell'importo dovuto);
- b) sopralluoghi negli ambienti di lavoro: € 80,00
- c) partecipazione a riunioni: € 80,00
- d) consulenza medico competente, con rilascio di relazione: € 80,00
- e) programmazione attività didattica e predisposizione del relativo materiale:
€ 80,00
- f) formazione: € 80,00

Art. 8

Il Medico Competente svolgerà l'attività oggetto della presente convenzione, al di fuori del proprio orario di servizio, nei giorni e nelle ore che saranno concordate con

l'Amministrazione Comunale di Sestu, fatte salve le esigenze prioritarie della ASSL Cagliari;

Art. 9

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla Legge 13 Marzo 2010, n° 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e s.m.i., con particolare riferimento all'articolo 3 e all'articolo 35, commi 8 /13 del D. L. 1/2012, i pagamenti relativi alle prestazioni oggetto della presente convenzione saranno effettuati con rate trimestrali posticipate, mediante accredito sul **Giro Conto intestato all'ATS Sardegna presso Banca d'Italia n° 306274 – IBAN: IT-56-S-01000-03245-522300306724, - 281 ASSL Cagliari c/ordinario.**

La ASSL Cagliari comunica altresì i dati anagrafici, il Codice Fiscale e la carica della persona delegata ad operare sul conto medesimo, e dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs n° 196/2003 s.s.m.i., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.

La ASSL Cagliari, emetterà la fattura, a seguito di consegna al Servizio Bilancio della ASSL, della rendicontazione delle prestazioni effettuate e di un prospetto, debitamente vistato dal Funzionario Responsabile del Settore Affari Generali e Personale del Comune di Sestu, che indichi la data e l'orario, in cui è stata svolta l'attività in convenzione.

Art. 10

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa formale rinvio alle norme vigenti in materia.

Art. 11

Agli effetti della presente convenzione il domicilio delle parti viene fissato nella sede legale di ciascuna.

Art. 12

Le prestazioni oggetto della presente convenzione saranno inquadrare ai fini IVA ai sensi del D.P.R. 26. Ottobre 1972 n° 633, e successive modifiche e integrazioni, con specifico riferimento all'articolo 10.

Qualora ricorrano i presupposti, a seguito di quanto previsto dall'articolo 1 – comma 629 – lettere “b” della Legge n° 190 del 23 Dicembre 2014, (legge di stabilità 2015) il Comune di Sestu provvederà al versamento dell'IVA direttamente allo Stato anziché pagarla ai fornitori.

Pertanto, al fine di una corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, la ASSL Cagliari si impegna ad indicare nelle fatture che verranno emesse per la prestazione oggetto del presente atto, la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti – I.V.A. da versare a cura del Committente ai sensi dell'articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso, a tassa fissa, per il combinato disposto artt. 5 e 40 D.P.R. 26 Aprile 1986 n° 131.

Art. 13

La presente convenzione è redatta in forma digitale e sottoscritta mediante apposizione della firma elettronica, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge 241/1990, come modificato dal D.L. 179/2012 convertito in Legge n.

221/2012, previa lettura, approvazione e conferma delle clausole in essa contenute.

Per l'ATS Sardegna
IL Direttore Generale
Dr. Fulvio Moirano
firmato digitalmente

Per il Comune di Sestu
Il Responsabile del Settore LL. PP.
Ing. Alida Carboni
firmato digitalmente